

## STATUTO ORGANICO

### ARTICOLO 1

#### ORIGINE - EVOLUZIONE - SEDE - TERRITORIO

1. L'ente "Asilo Infantile di Brioso", successivamente denominato "Scuola Materna Vittorio Emanuele III", trae origine dal testamento del signor Francesco Viganò, pubblicato con verbale ricevuto dal notaio Armentario Ricci il 24 (ventiquattro) febbraio 1893 (milleottocentonovantatre) rep. 27, e dalla liberalità della di lui vedova Angela Cattaneo, primi benemeriti fondatori.

L'istituzione è stata eretta quale ente morale con R.D. emesso dal Re Umberto I il 15 (quindici) maggio 1898 (milleottocentonovantotto).

2. L'ente è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 616/1977, quale Istituzione Pubblica d'Assistenza e di Beneficenza, che svolge in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativo religiosa, con D.P.C.M. dell'1 (uno) dicembre 1978 (millenovecentosettantotto), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 (dodici) dicembre 1978 (millenovecentosettantotto), al fine d'evitare il trasferimento a favore del Comune.

L'ente è stato inserito nel relativo elenco di Regione Lombardia pubblicato sul Bollettino Ufficiale 18 del 5 (cinque) maggio 1982 (millenovecentoottantadue).

3. Con delibera 19283 assunta dalla Giunta Regionale della Lombardia il 27 (ventisette) febbraio 1992 (millenovecentonovantadue), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 108 dell'11 (undici) maggio 1992 (millenovecentonovantadue), l'istituzione, in possesso della personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi della Legge 6972/1890, è stata depubblicizzata e riconosciuta quale persona giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 14 ss. c.c., in qualità di fondazione.

L'istituzione è stata assoggettata al regime giuridico delle persone giuridiche private riconosciute e il 21 (ventuno) maggio 1992 (millenovecentonovantadue) è stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private del Tribunale di Milano al n. 1332.

A decorrere dal 7 (sette) aprile 2001 (duemilauno) la fondazione è stata iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Lombardia al n. 169.

4. Lo statuto è stato adeguato alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 e la fondazione, dalla data d'iscrizione nel Registro Unico Nazionale, ha assunto la qualifica d'ente del terzo settore modificando la propria denominazione in "Scuola dell'Infanzia Vittorio Emanuele III - Ente del Terzo Settore" oppure in forma abbreviata "Scuola dell'Infanzia Vittorio Emanuele III - ETS".

La fondazione assume negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi altro segno distintivo rivolto al pubblico l'acronimo "ETS" o l'indicazione "Ente del Terzo Settore".

ALLEGATO B

17/06/25

Rep.: 370

Rac.: 273

L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ETS" e dell'indicazione "Ente del Terzo Settore" è sospensivamente condizionato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale.

5. La fondazione ha sede legale a Brioso in Via Eduard Meyer 5 e ha durata indeterminata.

La fondazione esaurisce la propria attività nell'ambito della Regione Lombardia.

## ARTICOLO 2

### SCOPO - FINALITÀ - ATTIVITÀ

1. La fondazione è un ente di diritto privato d'ispirazione cristiana, senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche o d'utilità sociale e che svolge le attività d'interesse generale qui di seguito elencate, indirizzate all'educazione, all'istruzione o alla cura dei bambini d'età compresa tra lo zero e i sei anni:

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 53/2003, in particolare attraverso l'organizzazione o la gestione d'una scuola dell'infanzia paritaria e di tutti i servizi educativi o didattici connessi (lett. D dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- interventi e servizi socioeducativi o sociali ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 1 della Legge 328/2000 o delle Leggi Regionali di settore a favore dei bambini d'età compresa tra lo zero e i sei anni, a sostegno delle famiglie o della genitorialità (lett. A dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa e attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, comprese la promozione e la diffusione delle attività d'interesse generale svolte (lett. I dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (lett. L dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017);
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate e delle attività d'interesse generale sopraindicate, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine d'agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia o ai servizi socioeducativi, fatta avvertenza che l'entità delle provvidenze, consistenti anche nella riduzione delle rette richieste per l'erogazione dei servizi, così come le modalità e i limiti afferenti devono essere determinati con delibera assunta dal consiglio d'amministrazione (lett. U dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017).

2. Nell'ambito delle attività sopraindicate la fondazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse o correlate) e può attivare servizi socioeducativi per la prima infanzia o per l'infanzia (nido, sezione primavera, centri ricreativi estivi, etc.).

Detti servizi costituiscono la sede primaria dei processi di

cura, educazione e istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato d'educazione o d'istruzione (artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 65/2017).

In questo contesto la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge 62/2000 con D.M. 488 del 28 (ventotto) febbraio 2001 (duemilauno) e quindi parte integrante del Sistema Nazionale d'Istruzione, riveste un ruolo strategico.

All'interno di tale Sistema e nello svolgimento dell'attività scolastica o educativa la fondazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa dei bambini, ponendo al centro dell'operato i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà o della libertà, in armonia con i principi della Costituzione.

La fondazione riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori nell'ottica di costituire un'effettiva comunità.

Nell'esercizio dell'attività scolastica la fondazione mantiene i rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità.

3. La scuola dell'infanzia e i servizi educativi gestiti dalla fondazione accolgono i bambini senza discriminazione alcuna, nel rispetto degli obblighi d'accoglienza delle persone disabili, della legge sulla parità scolastica o delle vigenti normative di settore.

4. Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti d'ammissione o di frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie o le istituzioni operanti sul territorio.

5. La fondazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria.

La fondazione può realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, i medesimi valori e le medesime finalità educative o sociali individuando le modalità e gli strumenti idonei allo scopo.

6. La fondazione può costituire o può partecipare a società di capitali e a imprese sociali che svolgono in via strumentale o esclusiva attività dirette al perseguimento degli scopi statuari.

### ARTICOLO 3

#### ATTIVITÀ DIVERSE

1. La fondazione può esercitare attività diverse da quelle d'interesse generale indicate nell'articolo precedente, purché secondarie o strumentali, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalle vigenti normative, con particolare riferimento alla disciplina delle fondazioni del terzo settore.

A tale fine viene demandata al consiglio d'amministrazione

l'individuazione delle attività secondarie o strumentali esercitabili, nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dalle vigenti normative.

2. La fondazione può realizzare raccolte fondi al fine di finanziare le attività d'interesse generale indicate nell'articolo precedente, anche in forma organizzata o continuativa, attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione e l'erogazione di beni o di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, compresi i volontari o i dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori o con il pubblico (art. 7 del D.Lgs. 117/2017).

#### ARTICOLO 4

##### RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. La fondazione svolge attività educativa o didattica in modo autonomo e in regime di parità scolastica, in particolare la scuola dell'infanzia, partecipando al Sistema Nazionale d'Istruzione ai sensi della Legge 62/2000.

La fondazione intrattiene con le pubbliche amministrazioni i rapporti previsti dall'ordinamento, compreso il sistema delle convenzioni per l'erogazione dei contributi disciplinati dalla normativa nazionale e regionale.

2. Nello svolgimento delle attività d'interesse generale la fondazione può partecipare a coprogrammazioni e a coprogettazioni con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 sottoscrivendo le relative convenzioni.

La fondazione può partecipare a bandi per il cofinanziamento di progetti e, per i servizi socioeducativi o socioassistenziali, dopo l'autorizzazione al funzionamento, può ottenere l'accreditamento e può stipulare le convenzioni previste dalla normativa nazionale o regionale di settore.

3. Gli atti e le convenzioni dei relativi procedimenti sono deliberati dal consiglio d'amministrazione e vengono sottoscritti dal presidente in qualità di legale rappresentante.

Copia d'ogni provvedimento, autorizzazione, accreditamento e convenzione viene custodita presso la sede legale a cura del presidente.

#### ARTICOLO 5

##### PERSONALE E COLLABORATORI RETRIBUITI

1. La fondazione può assumere lavoratori dipendenti e si può avvalere di prestazioni di lavoro autonomo per lo svolgimento della propria attività.

2. I rapporti tra la fondazione e il personale retribuito vengono disciplinati dalla legge o dal regolamento adottato dal consiglio d'amministrazione.

3. I lavoratori dipendenti hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.

4. In ogni caso la differenza retributiva tra i lavoratori di-

pendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto da calcolare sulla base della retribuzione annua lorda.

Del rispetto del parametro la fondazione dà atto nel bilancio sociale o in mancanza nella relazione di missione allegata al bilancio d'esercizio.

#### ARTICOLO 6

##### VOLONTARI

1. Nello svolgimento della propria attività la fondazione si può avvalere di volontari, che operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, neanche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti fissati dalle vigenti normative.

2. I volontari sono iscritti nell'apposito registro e vengono assicurati per la responsabilità civile verso i terzi nonché contro gli infortuni o le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute o documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal consiglio d'amministrazione.

#### ARTICOLO 7

##### PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il patrimonio della fondazione ammonta a Euro 368.000,00 (trecentosessantottomila virgola zero zero) ed è costituito dai beni mobili o immobili conferiti in occasione della costituzione, nel tempo accresciuti, come risulta dalla relazione di stima riferita al 28 (ventotto) febbraio 2025 (duemilaventicinque), allegata al verbale d'approvazione dello statuto.

Il patrimonio della fondazione può essere incrementato mediante donazioni, lasciti, legati e oblazioni, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, o per il tramite degli acquisti effettuati dal consiglio d'amministrazione a tale specifico titolo.

La fondazione può acquisire fondi patrimoniali da parte d'altri enti e si può impegnare a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché ciò non contrasti con le proprie finalità.

2. La fondazione provvede al perseguimento degli scopi attraverso:

- le entrate patrimoniali;
- le rette, i corrispettivi o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività d'interesse generale indicate nell'art. 2;
- i contributi degli enti pubblici e privati, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie o quelli erogati

dalle amministrazioni pubbliche per le attività socioeducative e sociali, realizzate anche in regime d'accreditamento, convenzionamento o coprogettazione;

- le erogazioni liberali, le donazioni e i lasciti testamentari che non vengono destinati a patrimonio;
- i proventi che derivano dalle attività di raccolta fondi e le entrate che derivano dallo svolgimento delle attività diverse indicate nell'art. 3;
- ogni altro provento che non viene destinato a patrimonio.

#### ARTICOLO 8

##### DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio della fondazione, comprensivo d'eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, viene utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e d'utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, d'utili, avanzzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a favore di fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

#### ARTICOLO 9

##### ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della fondazione:

- il consiglio d'amministrazione;
- il presidente;
- l'assemblea dei sostenitori e dei partecipanti;
- l'organo di controllo e il revisore legale dei conti, ove ricorrono le condizioni previste dalle vigenti normative.

2. Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'organo di controllo.

Fermo il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio può essere riconosciuto un compenso ai componenti del consiglio d'amministrazione incaricati di svolgere attività specifiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

#### ARTICOLO 10

##### CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. La fondazione viene retta da un consiglio d'amministrazione costituito da cinque componenti, compreso il presidente, che vengono nominati come segue:

- un componente viene nominato dal legale rappresentante *pro tempore* della Parrocchia dei Santi Ambrogio e Vittore di Briosco o dell'organo ecclesiale che dovesse incorporarla;
- tre componenti vengono nominati dal sindaco *pro tempore* del Comune di Briosco;
- un componente viene nominato dall'assemblea dei sostenitori e dei partecipanti.

2. Ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 la nomina disposta dal sindaco *pro tempore* del Comune di Briosco si configura quale mera designazione, intesa come espres-

sione della rappresentanza cittadina e non quale mandato fiduciario, essendo esclusa qualsiasi forma di controllo da parte del Comune sull'operato dei consiglieri designati.

3. Tutti i componenti del consiglio d'amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato il presidente deve:

- chiedere agli enti preposti i nominativi dei consiglieri da nominare;
- convocare l'assemblea dei sostenitori e dei partecipanti per la nomina del consigliere di spettanza.

Tutti i componenti restano in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio d'amministrazione.

4. Tutti i componenti del consiglio d'amministrazione esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto previsto all'art. 6.

#### ARTICOLO 11

##### INELEGGIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ - CESSAZIONE

1. Non possono comporre il consiglio d'amministrazione coloro che si trovano in condizioni d'incompatibilità secondo le vigenti normative e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Nella prima adunanza successiva alla nomina il consiglio d'amministrazione verifica l'assenza delle cause d'ineleggibilità dei componenti.

Ove dette cause siano sorte e accertate successivamente il consiglio d'amministrazione dichiara la decadenza dell'interessato.

2. I componenti del consiglio d'amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni decadono dalla carica.

La decadenza viene pronunciata dal consiglio d'amministrazione.

3. Le dimissioni d'un consigliere devono essere iscritte tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla ricezione della comunicazione, al fine della presa d'atto.

In eguale modo si procede in caso di morte o d'impedimento permanente all'esercizio della funzione.

4. In caso di decadenza, dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa il presidente dà immediata comunicazione al soggetto cui compete la designazione del consigliere decaduto, dimissionario o cessato al fine della sostituzione.

Il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio d'amministrazione.

5. S'applica l'art. 2475-ter c.c. in materia di conflitto d'interessi.

#### ARTICOLO 12

##### FUNZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione è l'organo preposto alla gestione ordinaria e straordinaria della fondazione.

Il consiglio d'amministrazione, in particolare:

- elegge, nella prima adunanza successiva alla nomina, presieduta dal consigliere più anziano d'età, il presidente e il vice presidente, da individuare tra i componenti;
- assume, sospende o licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal relativo regolamento organico;
- nomina, su proposta del presidente, il personale direttivo della scuola o dei servizi attivati stabilendo compiti e attribuzioni;
- nomina, su proposta del presidente, il segretario;
- delibera in ordine ai regolamenti che riguardano il personale, la vita comunitaria, il funzionamento della scuola dell'infanzia, il funzionamento dei servizi socioeducativi avviati e gli organi collegiali della scuola;
- stipula le convenzioni con gli enti pubblici o privati, tenendo conto delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, in linea con gli scopi dello statuto, ferma l'autonomia dell'attività scolastica retta dalla normativa nazionale e regionale sulla parità;
- delibera in ordine ai contratti di locazione, di fornitura, di somministrazione e d'affidamento di lavori;
- delibera in ordine ai contratti relativi ai beni stabili e ai mutui passivi;
- delibera in ordine all'acquisto e all'alienazione di titoli o di beni mobili;
- delibera in ordine all'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- delibera in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili patrimoniali con il voto favorevole di quattro consiglieri su cinque, nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 17 del D.Lgs. 207/2001;
- delibera in ordine all'apertura e alla chiusura di conti correnti bancari o postali;
- delibera in ordine all'entità delle rette di frequenza della scuola e degli altri corrispettivi, tariffe o quote di partecipazione ai costi per la fruizione dei servizi offerti nell'ambito delle attività d'interesse generale indicate nell'art. 2;
- approva il bilancio d'esercizio e il programma d'attività con il bilancio preventivo;
- approva il bilancio sociale ove previsto;
- approva le modifiche statutarie con il voto favorevole di quattro consiglieri su cinque;
- delibera in ordine alla proposta di trasformazione e all'estinzione della fondazione con il voto favorevole di quattro consiglieri su cinque;
- fissa i criteri e le modalità d'erogazione dei benefici eco-

nomici indicati nell'art. 2;

- individua le attività diverse indicate nell'art. 3;
- delibera in ordine alla partecipazione a reti associative e a forme di collaborazione con altri enti;
- conferisce deleghe su specifiche funzioni al presidente e ai singoli consiglieri, nei limiti fissati con apposita delibera;
- adempie a tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari e non riservate ad altri organi sociali;
- delibera in ordine a tutti gli affari che interessano la fondazione per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e d'utilità sociale.

#### ARTICOLO 13

##### ADUNANZE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per approvare il bilancio d'esercizio e per definire il programma di lavoro per l'anno successivo.

Il consiglio d'amministrazione si riunisce ogni volta che vi sia motivo.

Il consiglio d'amministrazione si riunisce per iniziativa del presidente o su istanza scritta e motivata d'un terzo dei componenti.

2. La convocazione viene predisposta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e degli esperti ammessi alla riunione senza diritto di voto, da recapitare anche in via telematica a tutti i componenti del consiglio d'amministrazione e dell'organo di controllo con almeno cinque giorni di preavviso.

In caso d'urgenza il consiglio d'amministrazione può essere riunito con ventiquattr'ore di preavviso.

3. L'adunanza è valida quando è presente la maggioranza dei componenti del consiglio d'amministrazione in carica.

4. Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti, fatta eccezione per quanto indicato nell'art. 12 o per i diversi *quorum* fissati dalle vigenti normative.

Nelle votazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti, a parità di risultato, prevale il voto del presidente.

5. Le votazioni vengono assunte per appello nominale o con voto segreto, a scelta del presidente.

Le votazioni relative alle persone vengono sempre assunte con voto segreto.

6. Il verbale delle adunanze del consiglio d'amministrazione viene redatto dal segretario o in mancanza dal consigliere incaricato dal consiglio d'amministrazione.

Il verbale approvato dal consiglio d'amministrazione dev'essere firmato dal presidente e dal segretario.

Ogni consigliere ha diritto d'inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o delle riserve espresse nella discussione a giustificazione del voto.

7. Le riunioni del consiglio d'amministrazione si possono svolgere per audio conferenza o per video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione o d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti d'affrontare.

Verificandosi tali requisiti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Apposito regolamento stabilisce la modalità di partecipazione e d'espressione del voto.

#### ARTICOLO 14

##### PRESIDENTE

1. Il presidente viene designato dal consiglio d'amministrazione tra i componenti eletti ai sensi dell'art. 10, in occasione della prima adunanza successiva alla nomina, presieduta dal consigliere più anziano d'età, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato senza interruzione.

2. Al presidente spetta la legale rappresentanza della fondazione.

Al presidente spetta il potere di sottoscrivere gli atti che impegnano la fondazione nei confronti dei terzi.

Il presidente esercita tutte le funzioni attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione.

Il presidente cura l'esecuzione delle delibere assunte dal consiglio d'amministrazione.

4. Il presidente esercita le funzioni d'ordinaria gestione delegate dal consiglio d'amministrazione in occasione della nomina, stabilendo i limiti di spesa.

Nei casi d'urgenza o di necessità il presidente può adottare provvedimenti di competenza del consiglio d'amministrazione da sottoporre ai consiglieri per la ratifica nella prima adunanza successiva.

5. In caso d'assenza o d'impedimento il vice presidente sostituisce il presidente.

In caso d'assenza o d'impedimento del vice presidente il consigliere più anziano di nomina e, a parità d'anzianità, quello più anziano d'età, sostituisce il presidente.

#### ARTICOLO 15

##### ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI E DEI PARTECIPANTI

1. Sono sostenitori tutte le persone fisiche o giuridiche che dichiarano d'aderire alle finalità della fondazione e che s'obbligano a contribuire all'incremento del patrimonio mediante apporto di denaro, beni, prestazioni d'opera o qualsiasi

si altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica e a sostenere l'attività dell'ente mediante il versamento delle quote di sostegno annuali determinate dal consiglio d'amministrazione.

L'accoglimento della domanda del sostenitore, presentata in forma scritta, viene deliberato dal consiglio d'amministrazione.

2. I sostenitori che per un anno non eseguono la prestazione cui s'erano impegnati possono perdere la qualifica con delibera motivata del consiglio d'amministrazione.

Gli enti e le persone giuridiche possono essere esclusi per estinzione, apertura di procedure di liquidazione, fallimento o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I sostenitori possono rinunciare alla qualifica, fermo l'obbligo d'adempire alle obbligazioni assunte fino al momento della relativa comunicazione.

4. Possono acquisire la qualifica di partecipanti i genitori delle bambine e dei bambini che frequentano la scuola o i servizi socioeducativi, previa presentazione d'una domanda ove dichiarano d'aderire alle finalità della fondazione e s'impegnano a versare la quota di partecipazione annualmente determinata dal consiglio d'amministrazione.

Ai partecipanti s'applicano i commi secondo e terzo del presente articolo.

5. I sostenitori e i partecipanti vengono registrati in apposito albo tenuto dal consiglio d'amministrazione.

6. I sostenitori e i partecipanti vengono convocati in assemblea dal presidente del consiglio d'amministrazione, di norma una volta all'anno e comunque almeno una volta ogni cinque anni, in prossimità del rinnovo del consiglio d'amministrazione. I sostenitori e i partecipanti possono essere convocati ogni volta che vi sia motivo, su iniziativa del presidente o previa domanda motivata formulata da due sostenitori e da due partecipanti.

7. La convocazione dev'essere indirizzata al domicilio dei sostenitori e dei partecipanti in forma scritta, anche in via telematica con riscontro di ricezione.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

8. Le adunanze vengono presiedute dal presidente della fondazione e in caso d'assenza o d'impedimento dal componente del consiglio d'amministrazione all'uopo delegato dal presidente.

9. Il componente del consiglio d'amministrazione designato dall'assemblea dei sostenitori e dei partecipanti viene eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, anche per delega.

Ogni sostenitore e ogni partecipante può ricevere al massimo tre deleghe di voto.

10. I verbali delle adunanze devono essere sottoscritti dal

presidente e dal segretario nominato in seno all'assemblea.

11. L'assemblea dei sostenitori e dei partecipanti:

- nomina un componente del consiglio d'amministrazione ai sensi dell'art. 10;
- riceve copia del bilancio d'esercizio e ove previsto del bilancio sociale;
- può esprimere pareri e formulare proposte in ordine al programma delle attività della fondazione;
- può esprimere pareri sulle proposte d'estinzione, trasformazione, fusione e scissione della fondazione;
- può esprimere pareri sulle proposte di modifica dello statuto.

Tutti i pareri rilasciati dall'assemblea dei sostenitori e dei partecipanti sono facoltativi.

Tutti i pareri rilasciati dall'assemblea dei sostenitori e dei partecipanti non sono vincolanti.

Il consiglio d'amministrazione deve tenere in considerazione i pareri rilasciati dall'assemblea dei sostenitori e dei partecipanti nella formazione del processo decisionale.

#### ARTICOLO 16

##### ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. L'organo di controllo viene nominato dal consiglio d'amministrazione.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale.

In tale ultimo caso l'organo di controllo è costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidenza.

Tutti i componenti dell'organo di controllo durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

2. I componenti dell'organo di controllo, cui s'applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'art. 2397 c.c.

Se viene costituito un organo di controllo monocratico detti requisiti devono essere posseduti dalla persona nominata.

Se viene costituito un organo di controllo collegiale detti requisiti devono essere posseduti almeno dal presidente.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge o dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili.

L'organo di controllo vigila sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo o contabile della fondazione.

L'organo di controllo esercita monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche o d'utilità sociale e può procedere, anche individualmente, all'esecuzione d'atti d'ispezione.

A tale fine l'organo di controllo può chiedere al consiglio d'amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni e di determinati affari.

4. Superati i limiti fissati dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017

per due esercizi consecutivi il consiglio d'amministrazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In alternativa il consiglio d'amministrazione può affidare all'organo di controllo la revisione legale dei conti.

In tale ultimo caso l'organo di controllo dev'essere costituito esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### ARTICOLO 17

##### BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

1. L'esercizio finanziario della fondazione decorre dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre d'ogni anno.

2. La fondazione redige il bilancio d'esercizio secondo le modalità stabilite dal D.M. indicato nell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi o degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico o gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Al bilancio viene allegata la relazione dell'organo di controllo.

3. Il consiglio d'amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse indicate nell'art. 3 nella relazione di missione.

4. La fondazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il bilancio sociale dev'essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dev'essere pubblicato sul sito internet istituzionale.

Nel bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti indicati nell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori e degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Anche in mancanza delle condizioni d'obbligatorietà previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 il consiglio d'amministrazione può deliberare di provvedere alla redazione del bilancio sociale.

#### ARTICOLO 18

##### SEGRETARIO

1. Il segretario della fondazione viene nominato dal consiglio d'amministrazione, assiste alle adunanze del consiglio d'amministrazione, redige i verbali delle adunanze del consiglio d'amministrazione, sottoscrive i verbali delle adunanze del consiglio d'amministrazione unitamente al presidente e raccoglie i verbali delle adunanze del consiglio d'amministrazione nell'apposito libro sociale.

Il segretario cura tutta la parte amministrativa della fondazione e custodisce gli atti o i documenti dell'amministrazione.

Il segretario tiene la contabilità della fondazione, salvo che il consiglio d'amministrazione affidi l'attività a centri di servizio esterni.

Il segretario redige il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo.

2. Il segretario ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria o d'economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria. Nell'ambito delle direttive di massima impartite dal presidente il segretario ha l'autonomia e le responsabilità connesse all'elaborazione degli atti amministrativi o al funzionamento dell'ufficio di segreteria.

3. Il segretario risponde dell'operato direttamente al presidente e opera secondo le direttive di massima impartite da quest'ultimo.

#### ARTICOLO 19 LIBRI SOCIALI

1. La fondazione deve tenere i libri sociali qui di seguito elencati:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei sostenitori e dei partecipanti;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- registro dei volontari, da vidimare e tenere ai sensi del D.M. 6 (sei) ottobre 2021 (duemilaventuno).

2. I libri sociali vengono tenuti a cura del consiglio d'amministrazione, che demanda i relativi compiti al segretario, il quale opera sotto la responsabilità del consiglio d'amministrazione.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo viene tenuto a cura dell'organo di controllo.

#### ARTICOLO 20 ESTINZIONE - SCIOGLIMENTO - DEVOLUZIONE

1. La fondazione s'estingue al verificarsi d'una delle cause indicate nell'art. 27 c.c., accertate dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 117/2017, d'ufficio o su istanza del consiglio d'amministrazione, con avvio della procedura di liquidazione.

2. In caso d'estinzione o di scioglimento della fondazione la devoluzione del patrimonio viene deliberata dal consiglio d'amministrazione con la maggioranza indicata nel terzo comma dell'art. 21 c.c.

Il patrimonio viene devoluto ad altri enti del terzo settore aventi analoghe finalità, previo parere positivo del Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dai vincoli derivanti dalle tavole fondative e dagli atti originari di conferimento, ferma la disciplina indicata nell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

#### ARTICOLO 21

##### NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dallo statuto si rinvia alle normative vigenti in materia d'enti del terzo settore, in particolare alla Legge 106/2016 e al D.Lgs. 117/2017.

Per quanto non disciplinato dalle richiamate normative si rinvia alle disposizioni del codice civile in materia di persone giuridiche private, in quanto compatibili.

F.to Enrico Viganò

Matteoantonio Rapisarda

\*\*\*\*\*

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82.